

**COMUNE DI EMPOLI****Regolamento consortile per il funzionamento del sistema di allontanamento e depurazione delle acque****Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.126 del 08-05-1984**

Capo I - Disposizioni generali  
 Capo II - Disposizioni relative agli allacciamenti comunali  
 Capo III - Disposizioni relative agli allacciamenti diretti  
 Capo IV - Disposizioni finali  
 Regolamento consortile  
 Tabella A  
 Tabella B

Limiti di accettabilità, norme e prescrizioni regolamentari per gli scarichi idrici nella rete fognaria di adduzione agli impianti di depurazione di Empoli, Castelfiorentino e Poggibonsi, nonché per l'allacciamento di pubbliche fognature ai collettori consortili.

**Premessa**

Il presente regolamento é adottato in virtù, ai sensi e per gli effetti di quanto agli artt. 6, 12, 13 e 14 della Legge 10-5-1976 n. 319 come modificata dagli artt. 9, 15, 16 e 17 della Legge 24-12-1979 n. 650 e dall'art. 1 del D.L. 30-12-1981 n. 801, convertito in Legge (con modificazioni) n. 62 del 5-3-1982; nonché nel rispetto della deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, datata 4-2-1977, pubblicata sul S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21-2-1977 e delle "Direttive per la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature", del 30-12-1980 pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10-1-1981.

Vengono pertanto definiti i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari per l'immissione, nella rete fognaria comunale e consortile, degli scarichi idrici, derivanti da insediamenti produttivi, civili, ed assimilabili ai civili diretti agli impianti centralizzati di depurazione di Empoli, Castelfiorentino e Poggibonsi, gestiti dal Conselsa.

**Capo I**  
**Disposizioni generali**

**Art. 1**

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del territorio consortile:
  - a) il funzionamento dei servizi consortili di raccolta, allontanamento e depurazione delle acque di carico civili e industriali;
  - b) i rapporti con i Comuni consorziati e gli utenti privati in materia di allacciamenti e di accettazione degli scarichi (portate e grado di inquinamento);
  - c) i rapporti con i Comuni consorziati relativamente alla realizzazione e manutenzione dei collettori consortili nell'ambito del territorio comunale.
2. Il presente regolamento si applica agli scarichi idrici di insediamenti produttivi, civili, ed assimilabili a civili, che sono allacciati ai collettori consortili serviti dagli impianti di depurazione ed alle fognature ad essi collegati.

**Art. 2**

Competenze del Consorzio

1. L'amministrazione consortile provvede:
  - a) ad autorizzare, a propria completa discrezione, allacciamenti di scarichi idrici industriali e civili ai collettori consortili;
  - b) a stabilire i limiti di accettabilità per gli scarichi indiretti e diretti nei collettori consortili.
2. Nel rispetto delle funzioni di controllo, vigilanza ed autorizzazione; secondo le rispettive competenze spettanti alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Unità Sanitaria Locale ed al Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione e d'intesa con le amministrazioni interessate, l'amministrazione consortile potrà:
  - a) verificare gli scarichi terminali delle fognature comunali che recapitano nei collettori consortili;
  - b) verificare gli scarichi di insediamenti produttivi e prescrivere eventuali pretrattamenti.

3. L'amministrazione consortile adotta infine tutti i provvedimenti che si rendano necessari od utili per l'efficace ed ordinato espletamento dei servizi.

### **Art. 3**

#### **Obblighi dei Comuni in materia regolamentare**

1. Le Amministrazioni Comunali consorziate, adottato il presente regolamento, provvederanno a farlo osservare dai propri uffici ed agenti.
2. Le Amministrazioni Comunali consorziate provvederanno altresì ad uniformare i propri regolamenti di fognatura alle disposizioni del presente regolamento.
3. I relativi provvedimenti saranno adottati dal Consiglio Comunale.

### **Art. 4**

#### **Classificazione degli scarichi idrici, limiti di accettabilità, controlli**

1. Ai sensi della Legge 8-10-1976 n. 690, e successive integrazioni, gli scarichi idrici si distinguono in: scarichi provenienti da insediamenti produttivi; scarichi provenienti da insediamenti civili; scarichi provenienti da insediamenti produttivi assimilabili a quelli provenienti da insediamenti civili.

Gli scarichi degli insediamenti civili, con l'esclusione di quelli derivanti dalle attività di cui al seguente punto 2, e gli scarichi degli insediamenti produttivi assimilabili a quelli provenienti da insediamenti civili, in pubblica fognatura, sono sempre ammessi, nel rispetto delle normative di cui ai singoli regolamenti comunali.

2. Gli scarichi idrici provenienti dagli insediamenti civili, ove si svolgono le seguenti attività:
  - Cernita, incenerimento e trasformazione biologica dell'immondizia (C. ISTAT 921.2)
  - Riparazione autoveicoli (C. ISTAT 671.1)
  - Riparazione carrozzerie autoveicoli (C. ISTAT 671.2)
  - Riparazione macchine agricole
  - Autorimesse e stazioni di servizio (C. ISTAT 761)
  - Stazioni di servizio ferroviarie
  - Mattatoi
  - Allevamenti zootecnici
- Trasformazione e conservazione prodotti agricoli (C. ISTAT 041, 042, 043) e gli scarichi idrici derivanti dagli insediamenti produttivi, versanti in fognature affluenti alla rete di depurazione, sono ammessi nel rispetto dei limiti di cui alla allegata tabella "A", colonne 1, 2 e 3 relative agli insediamenti gravitanti, rispettivamente nei depuratori di Poggibonsi, Castelfiorentino ed Empoli.
3. Gli insediamenti di cui al precedente punto 2 con portata di scarico inferiore ad 1 mc/giorno, sono tenuti al rispetto dei limiti di cui alla tabella "B", per i parametri in essa indicati, mentre per gli altri parametri sono tenuti al rispetto della stessa tabella "A".
4. Le determinazioni analitiche di controllo sono effettuate o su campione istantaneo; o su campione medio prelevato in intervalli di tempo variabili in rapporto al ciclo produttivo, ai tempi ed ai modi di sversamento, alla durata ed alla portata degli scarichi.  
L'autorità che effettua il campionamento deve indicare i motivi per cui ricorre alla varie modalità di prelievo.
5. Nel presente regolamento gli insediamenti di cui al secondo comma, punto 1 del presente articolo, verranno di seguito denominati come "insediamenti civili", mentre gli insediamenti di cui al punto 2 del presente articolo verranno denominati "insediamenti produttivi".

### **Art. 5**

#### **Modifica dei limiti di accettabilità**

L'Assemblea Consortile, su indicazione del Consiglio Direttivo, potrà modificare, anche in senso restrittivo, i limiti di accettabilità di cui alle allegate tabelle "A" e "B", in dipendenza della funzionalità degli impianti di depurazione e delle effettive caratteristiche dei reflui idrici a questi addotti.

### **Capo II**

#### **Disposizioni relative agli allacciamenti comunali**

### **Art. 6**

#### **Allacciamenti di fognature comunali ai collettori consortili**

1. Le fognature comunali possono essere collegate ai collettori consortili.
2. I collegamenti di cui al presente articolo sono subordinati alla compatibilità tecnica della loro realizzazione.

## **Art. 7**

### **Ampliamento e realizzazione di nuove fognature**

1. Ai fini del preventivo accertamento del livello di ricettività dei collettori consortili, qualora un Comune intenda realizzare nuove fognature oppure potenziare od estendere la rete di fognatura esistente, dovrà informare l'amministrazione consortile, inviandole adeguata documentazione tecnica.
2. A tal proposito il Sindaco del Comune interessato presenterà al Presidente del Consorzio domanda corredata da:
  - a) relazione tecnica con i calcoli idraulici,
  - b) planimetria della rete da allacciare con l'indicazione dei possibili sviluppi successivi,
  - c) elenco degli insediamenti produttivi da allacciare alla fognatura con l'indicazione del ciclo produttivo, della qualità e della quantità delle acque di scarico,
  - d) particolare del manufatto di innesto al collettore.
3. Sulla base della documentazione presentata e dei risultati dell'accertamento di ricettività, il Consiglio Direttivo autorizzerà l'allacciamento notificando i limiti delle nuove portate di massima consentite dalla capacità della rete consortile.
4. Per quanto concerne le modalità di allacciamento si osservano le disposizioni dell'art. 8.

## **Art. 8**

### **Esecuzione dei collegamenti di fognature comunali**

1. I collegamenti autorizzati delle fognature comunali ai collettori sono realizzati a cura, spese e sotto la responsabilità esclusiva del Comune interessato.
2. Saranno inoltre a carico del Comune tutti gli adempimenti occorrenti all'attuazione dell'allacciamento, come ad esempio i permessi per la manomissione di sedi stradali o di suolo pubblico o privato, i provvedimenti in fatto di salvaguardia di altri servizi che dovessero interferire con i lavori e tutte le misure per garantire la sicurezza del traffico stradale.
3. L'esecuzione dei lavori di allacciamento sarà controllata dall'ufficio tecnico consortile che dovrà essere preavvisato del loro inizio almeno 20 giorni prima.
4. L'ufficio tecnico vigilerà che i lavori vengano eseguiti in conformità alle prescrizioni consortili.

## **Art. 9**

### **Programmazione degli scarichi e degli allacciamenti alla rete fognaria di adduzione agli impianti di depurazione**

1. Prima dell'entrata in funzione degli impianti di depurazione consortili l'Assemblea del Conselsa, su proposta del Consiglio Direttivo, fissa per ciascun Comune membro, in funzione dello sviluppo della rete dei collettori consortili e della capacità di trattamento degli impianti di depurazione, il LIMITE MASSIMO (o "quota") degli scarichi idrici che possono essere allacciati alla rete fognaria di adduzione agli impianti stessi, indicando per gli allacciamenti idrici civili le portate e/o il numero degli abitanti equivalenti, per gli scarichi idrici produttivi la qualità e la quantità degli scarichi stessi.
2. Tale procedura viene ripetuta con scadenza semestrale provvedendo, ove necessario, ad assegnare ai Comuni membri nuovi LIMITI (o "quote") sulla base delle modificazioni previste nel semestre successivo.
3. Ove da previsioni di piano regolatore, dall'andamento demografico, e da ogni altra fonte, un Comune giunga a ritenere possibile per il futuro il superamento delle "quote" di scarichi civili e produttivi assegnategli dall'Assemblea Consortile, esso è tenuto a darne immediata comunicazione al Conselsa che provvederà a verificare la possibilità di recepimento, decidendo se del caso il potenziamento degli impianti e/o della rete di collettori consortili.

## **Art. 10**

### **Obblighi per gli insediamenti produttivi esistenti allacciati alla pubblica fognatura**

Gli insediamenti produttivi esistenti ed allacciati alla pubblica fognatura servita da depuratore consortile alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono tenuti a:

- a) rispettare nelle proprie acque di scarico i limiti di accettabilità fissati dal presente regolamento;
- b) impegnarsi a rispettare le norme del presente regolamento ed a versare i canoni dovuti per il servizio di fognatura e depurazione.

## **Art. 11**

### **Modalità per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico idrico, nonché per l'allacciamento di scarichi provenienti da insediamenti produttivi alle fognature comunali collegate ai collettori consortili serviti dai depuratori**

1. L'autorizzazione allo scarico nelle fognature, servite dai depuratori consortili, dei reflui provenienti da insediamenti produttivi è subordinata alle seguenti condizioni:
  - a) che gli scarichi rientrino nei limiti di accettabilità fissati dal presente regolamento;
  - b) che l'utente inoltri al Comune domanda di autorizzazione allo scarico, corredata della necessaria documentazione, e si impegni a rispettare le norme del presente regolamento, nonché a corrispondere i canoni dovuti per il servizio di fognatura e depurazione ed a sostenere tutte le spese di allacciamento alla fognatura;
  - c) che il nuovo scarico idrico non causi il superamento per qualità e quantità dei limiti assegnati ("quota" assegnata) dal Conselsa al Comune territorialmente interessato.
2. Ove verificate le condizioni previste dal punto 1 il Comune territorialmente competente autorizza in via istruttoria lo scarico e trasmette entro dieci giorni copia del provvedimento e la relativa documentazione al Conselsa.

Il Consiglio Direttivo del Consorzio può, entro 30 giorni dalla data del ricevimento rilasciare parere contrario all'allacciamento o integrare il provvedimento autorizzativo con prescrizioni tecniche. Decorso il termine suddetto senza alcun provvedimento del Consorzio si ritiene che l'allacciamento risulti pienamente compatibile con le "quote" assegnate al Comune competente per territorio e l'autorizzazione di allacciamento potrà essere rilasciata in forma definitiva. In caso di parere contrario o prescrizioni aggiuntive del Consiglio Direttivo del Consorzio l'autorizzazione all'allacciamento dovrà essere rispettivamente negata od integrata con le prescrizioni indicate.
3. Ove non risultino rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del punto 1, prima di autorizzare lo scarico, il Comune ove ha sede l'insediamento produttivo interessato, trasmetterà all'amministrazione consortile copia della domanda di autorizzazione allo scarico unitamente ai seguenti documenti:
  - a) planimetria dell'insediamento produttivo interessato, con l'indicazione delle reti interne di fognatura (acque nere, acque bianche, acque di processo), degli eventuali impianti di pretrattamento e della posizione degli allacciamenti alla fognatura comunale;
  - b) relazione tecnica sull'attività dell'insediamento produttivo interessato nonché suoi scarichi idrici;
  - c) quanto altro sia ritenuto necessario.
4. Il Consiglio Direttivo rilascerà al Comune il proprio parere entro 90 giorni dal ricevimento di tutti i documenti di cui al comma precedente.
5. Il parere del Consiglio Direttivo è sempre vincolante ed il Comune non potrà autorizzare lo scarico se non saranno attuate tutte quelle misure di carattere tecnico che verranno indicate dal Consiglio Direttivo stesso.
6. L'allacciamento del nuovo scarico idrico alle fognature collegate con l'impianto di depurazione consortile è subordinato al rilascio della predetta "autorizzazione allo scarico".
7. Prima del punto d'innesto dello scarico idrico produttivo nella fognatura comunale il Comune dovrà far costruire dall'utente una cameretta d'ispezione in posizione facilmente agibile per il controllo degli scarichi, nonché un altro pozzetto a monte del precedente recante una griglia fissa con interspazi di 2 cm.

Questa disposizione si applica anche agli insediamenti di cui all'articolo precedente.
8. Sull'osservanza dei limiti di accettabilità nelle acque di scarico così recapitate ai servizi consortili restano ferme le competenze e le responsabilità del Comune e dell'Unità Sanitaria Locale e del Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle richieste di autorizzazione allo scarico in fognatura comunale relativa ad insediamenti produttivi di cui all'art 10, 1° comma della Legge n. 319/1976.

## **Art. 12**

### **Controllo degli scarichi**

1. Il controllo degli scarichi degli insediamenti produttivi allacciati alla fognatura comunale, per quanto attiene al rispetto dei limiti di accertabilità ed alla funzionalità degli impianti di pretrattamento, è di competenza dei singoli Comuni, delle Unità Sanitarie Locali e del Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione.
2. L'autorizzazione allo scarico idrico nella fognatura comunale dovrà essere revocata in caso di mancato adeguamento o violazione dei limiti di accettabilità stabiliti dal presente regolamento, nonché in caso di violazione delle norme consortili (e dei piani regionali di risanamento).
3. Nel provvedimento di autorizzazione allo scarico dovrà essere previsto che al personale del laboratorio consortile o ad altro personale del Consorzio a ciò autorizzato, munito di documento di riconoscimento, sia consentito l'accesso all'interno degli insediamenti produttivi allacciati alla fognatura comunale, al

fine di svolgervi le verifiche sulle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi che il Consorzio riterrà necessarie ai fini di una corretta e razionale gestione degli impianti consortili.

#### **Art. 13**

#### **Allacciamento di scarichi provenienti da insediamenti civili alle fognature comunali collegati con i collettori consortili**

1. Gli scarichi in fognatura comunale degli insediamenti civili, così come definiti dall'art. 4 del presente regolamento, sono sempre ammessi purché venga osservato il regolamento emanato dall'autorità che gestisce la pubblica fognatura.
2. Ove nuovi allacciamenti di insediamenti civili comportino il superamento; per portata e/o numero di abitanti equivalenti, dei limiti assegnati ("quota" assegnata) dal Conselsa al Comune territorialmente interessato, quest'ultimo dovrà, prima dell'allacciamento, obbligatoriamente comunicare al Consorzio l'entità degli insediamenti stessi e gli elementi caratteristici dei relativi scarichi idrici (portata presunta, ecc.), nonché gli eventuali altri documenti indicati dall'amministrazione consortile; al fine di verificare la possibilità di recepimento.
3. Il Consiglio Direttivo rilascerà al Comune il proprio parere entro 90 giorni dal ricevimento di tutti gli elementi di cui al punto precedente.
4. Il parere del Consiglio Direttivo è vincolante ed il Comune non potrà autorizzare l'allacciamento se non saranno attuate tutte le misure di carattere tecnico indicate dal Consiglio Direttivo stesso.

#### **Art. 14**

#### **Eliminazione degli scarichi tramite fosse settiche**

Con l'approvazione del presente regolamento i Comuni consorziati si impegnano a programmare, compatibilmente con le caratteristiche delle pubbliche fognature; di concerto con l'amministrazione consortile; la graduale e generalizzata eliminazione di pretrattamenti in fosse settiche o fosse Imhoff e l'allacciamento diretto degli scarichi stessi alla pubblica fognatura; al fine di garantire il miglior funzionamento del ciclo biologico negli impianti consortili di depurazione.

### **Capo III**

#### **Disposizioni relative agli allacciamenti diretti**

#### **Art. 15**

#### **Scarichi convenzionati**

1. Il Consiglio Direttivo, tenuto conto della potenzialità e del dimensionamento della rete di canalizzazione consortile e dei relativi impianti di depurazione, potrà addivenire, di concerto con le competenti autorità e con l'Amministrazione Comunale interessata, a stipulare apposita convenzione con insediamenti produttivi o civili per tutti gli aspetti tecnico economici che riguardano l'allacciamento diretto ai collettori consortili dei condotti di scarico, nonché il convogliamento ed il trattamento degli scarichi stessi.

#### **Art. 16**

#### **Allacciamenti diretti ai collettori consortili di scarichi provenienti da insediamenti produttivi**

1. Il Consiglio Direttivo del Consorzio, a propria completa discrezione, potrà autorizzare l'allacciamento diretto ai collettori consortili di scarichi provenienti da insediamenti produttivi.
2. Nella domanda di autorizzazione all'allacciamento da presentare all'amministrazione consortile, l'azienda utente dovrà impegnarsi ad osservare le norme tecniche stabilite dal Consorzio e ad assoggettarsi ad apposita convenzione.
3. Alla domanda, munita del "visto per benessere" del Sindaco del Comune dove ha sede l'insediamento produttivo da allacciare, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
  - a) planimetria dell'insediamento produttivo interessato con l'indicazione delle reti interne di fognatura (acque nere, acque bianche, acque di processo) e degli eventuali impianti di pretrattamento;
  - b) relazione, recente i principali dati sull'attività dell'insediamento produttivo e sugli impieghi idrici nella produzione;
  - c) particolare del manufatto d'innesto nel collettore.
4. La domanda e gli allegati dovranno essere firmati dal legale rappresentante dell'azienda, dal progettista e dai direttori dei lavori.
5. Gli allacciamenti autorizzati ai collettori consortili saranno realizzati a cura; spese e sotto la responsabilità esclusiva dell'azienda utente.
6. Saranno inoltre a carico dell'azienda utente tutti gli adempimenti occorrenti all'attuazione dell'allacciamento, come ad esempio i permessi per la manomissione di sedi stradali o di suolo

pubblico o privato; i provvedimenti in fatto di salvaguardia di altri servizi che dovessero interferire con i lavori e tutte le misure per garantire la sicurezza del traffico stradale.

7. L'esecuzione dei lavori di allacciamento potrà essere controllata dall'ufficio tecnico consortile che dovrà essere preavvisato del loro inizio almeno 20 giorni prima. L'ufficio tecnico vigilerà che i lavori vengono eseguiti in conformità alle prescrizioni consortili.
8. Il Presidente del Consorzio, previo preavviso all'interessato ed alla impresa costruttrice, potrà sospendere l'allacciamento qualora i lavori non venissero condotti con l'osservanza delle norme sopra citate.
9. Prima del punto di innesto dello scarico nel collettore consortili l'azienda utente dovrà far costruire una cameretta d'ispezione facilmente apribile per il controllo degli scarichi, nonché un altro pozzetto, a monte del precedente, recante una griglia fissa con interspazi di cm. 2.
10. Per quanto concerne l'autorizzazione allo scarico idrico vale quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento. I rapporti fra l'amministrazione consortile e l'azienda utente, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, verranno meglio disciplinati, caso per caso, nell'apposita convenzione.

#### **Art. 17**

##### **Allacciamenti diretti ai collettori consortili di scarichi provenienti da insediamenti civili**

1. Il Consiglio Direttivo del Consorzio, a propria completa discrezione, potrà autorizzare l'allacciamento diretto ai collettori consortili di scarichi provenienti da insediamenti civili.
2. Nella domanda di autorizzazione all'allacciamento, da presentare all'amministrazione consortile, l'utente dovrà impegnarsi ad osservare il presente regolamento e ad assoggettarsi ad apposita convenzione.
3. Alla domanda, munita del "visto per benessere" del Sindaco del Comune territorialmente competente, anche in riferimento al possibile superamento per portata e/o numero di abitanti equivalenti, dei limiti assegnati ("quota" assegnata) dal Conselsa al Comune stesso, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
  - a) relazione tecnica con i calcoli idraulici;
  - b) planimetria dell'insediamento con l'indicazione dell'area coperta e della rete interna di fognatura da allacciare;
  - c) particolare del manufatto di innesto nel collettore;
  - d) eventuale altra documentazione, che sarà indicata volta per volta dal Consorzio.
4. La domanda e gli allegati dovranno essere firmati dal proprietario dell'insediamento, dal progettista e dal direttore dei lavori.
5. Per la realizzazione dell'allacciamento si applica quanto disposto dai commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 16 del presente regolamento.
6. Il rapporto fra l'amministrazione consortile e l'utente, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, verrà disciplinato, caso per caso, nell'apposita convenzione.

#### **Art. 18**

##### **Controlli sugli scarichi allacciati direttamente ai collettori consortili**

Per quanto concerne il controllo degli scarichi idrici allacciati direttamente ai collettori consortili vale quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento.

#### **Capo IV**

##### **Disposizioni finali**

#### **Art. 19**

##### **Disposizioni generali attinenti al controllo degli scarichi**

1. Per quanto concerne il controllo degli scarichi idrici si ritengono valide le disposizioni impartite in materia dalla Legge 10-5-76, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. È comunque vietato immettere in qualsiasi delle reti fognarie collegate direttamente o indirettamente con gli impianti di depurazione quanto segue:
  - liquami o sostanze che in qualsiasi modo danneggiano i manufatti;
  - benzina, benzolo; olii combustibili o qualunque sostanza solida o liquida che possa creare condizioni di infiammabilità o di esplosività.

#### **Art. 20**

##### **Violazioni alle norme regolamentari Danni agli impianti ed ai collettori consortili**

1. In caso di violazione alle norme e disposizioni del presente regolamento ed ai relativi limiti di accettabilità da parte degli utenti produttivi del servizio di fognatura e depurazione, ferma restando la

revoca dell'autorizzazione allo scarico e le sanzioni previste dalla legge, il Consiglio Direttivo potrà richiedere il pagamento dei danni eventualmente causati agli impianti e/o ai collettori consortili, nonché, per gli scarichi allacciati direttamente ai collettori consortili, recedere dalla convenzione.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche agli interni civili.

### Art. 21 Riferimenti finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme in cui alla Legge 10-5-1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le singole normative Comunali sull'esercizio e la manutenzione delle reti fognarie.

#### REGOLAMENTO CONSORTILE TABELLA A

Parametri	Limiti			
	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Limiti Tab. C
1 pH	5,5-9,5	5,5-9,5	5,5-9,5	5,5-9,5
5 Materiali grossolani	assenti	assenti	assenti	assenti
6 Materiali sedimentabili ml/l	2	2	2	2
7 Materiali in sospensione totali mg/l	500	500	500	500
8 BOD, mg/l	1000	1000	1000	1000
9 COD mg/l	1300	1300	1300	1300
11 Alluminio mg/l come Al	8	8	8	8
12 Arsenico mg/l come As	1	1	1	1
13 Bario mg/l come Ba	5	5	5	5
14 Boro mg/l come B	10	10	10	10
15 Cadmio mg/l come Cd	0.08	0.1	0.4	0.02
16 Cromo III mg/l come Cr	10	10	5	4
17 Cromo IV mg/l come Cr	1	1	0.5	0.2
18 Ferro mg/l come Fe	20	15	15	4
19 Manganese mg/l come Mn	20	15	15	4
20 Mercurio mg/l come Hg	0.01	0.01	0.01	0.005
21 Nichel mg/l come Ni	5	5	5	4
22 Piombo mg/l come Pb	0.08	0.08	0.4	0.3
23 Rame mg/l come Cu	0.4	0.4	0.2	0.4
24 Selenio mg/l come Se	0.1	0.1	0.1	0.03
25 Stagno mg/l come Sn	20	20	20	
26 Zinco mg/l come Zn	1	1	1	1
27 Cianuri mg/l come CN-	1	1	1	1
28 Cloro attivo mg/l come CL2	20	20	20	0.3
29 Solfuri mg/l come H2S	15	15	15	2
30 Solfiti mh/l come SO3=	50	30	50	2
31 Solfati mh/l come SO4=	2000	2000	2000	1000
32 Cloruri mg/l come Cl	3000	3000	3000	1200
33 Fluoruri mg/l come F-	20	20	20	12
34 Fosforo totale mg/l come P	50	50	50	10
35 Ammoniaca totale mg/l come NH4+	100	50	80	30
36 Azoto nitroso mg/l come N	6	2	3	0.6
37 Azoto nitrico mg/l come N	100	100	100	30
38 Grassi ed olii animali e vegetali mg/l	100	100	100	40
39 Olii minerali mg/l	60	60	60	10
40 Fenoli totali mg/l come C6H5OH	1	1	1	1
41 Aldeidi mg/l come HCOH	2	2	2	1
42 Solventi organici aromatici mg/l	0.8	0.5	4	0.4
43 Solventi organici azotati mg/l	10	2	2	0.2
44 Solventi clorurati mg/l	40	10	10	2
45 Tensioattivi mg/l	4	1	4	4
46 Pesticidi clorurati mg/l	0.04	0.04	0.05	0.1

TABELLA B

Parametro	Limite
Cadmio (Cd)	0.08
Piombo (Pb)	0.8
Rame (Cu)	0.5
Zinco (Zn)	2
Fluoruri (F)	50
Ammoniaca totale (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )	100
Tensioattivi 0.08	10